

migliora qualitativamente per effetto dell'esperienza; ne consegue che il giudice può ben attribuire gli scatti di anzianità non per applicazione automatica, ma per subordinazione all'esito positivo dell'indagine volta a garantire l'adeguatezza della retribuzione ex art. 36 Cost. in considerazione del miglioramento qualitativo nel tempo della prestazione. E infatti, il contratto collettivo, in quanto norma formulata in condizioni che garantiscono la formazione del libero consenso, dalle stesse parti che sono immerse nella realtà da disciplinare, è il più adeguato parametro per determinare il contenuto del diritto alla retribuzione.

N263 3.2

## Pluralità di pretese retributive

Nel caso di più pretese retributive identiche, la sentenza emessa su una delle pretese fa stato anche per le altre?

F.C.

### Risponde Paola Pizzighini

Nell'ambito dello stesso rapporto di lavoro, ove siano in contestazione più pretese retributive identiche, ma riferite a periodi diversi, il giudicato, che si formi su una di tali controversie, fa stato nelle altre, limitatamente all'esistenza del rapporto di lavoro che risulti accertato, mentre lascia impregiudicate le questioni concernenti le pretese retributive identiche, ma relative ad un diverso periodo di lavoro. Tale principio, che amplia la diversità delle singole voci di credito nell'ambito dello stesso rapporto di lavoro per diversità degli elementi costitutivi, trova il suo fondamento nella individuazione del motivo della richiesta non nel rapporto di lavoro in se, ma nei singoli fatti rilevanti nel concreto svolgimento del rapporto di lavoro.

22

## Ente non commerciale

Quali sono le circostanze di fatto che possono essere assunte a carico di una associazione sportiva dilettantistica come indizi di presunta prevalenza dell'attività commerciale rispetto a quella istituzionale e quali possono esserne le conseguenze?

T.U.

### Risponde Maurizio Mottola

Come disposto dalla cm 12/5/1998, n. 124/E, che interpreta il testo dell'art. 87, commi 4 e 4-bis, dpr 917/1986 (poi modificato dal dlgs 460/1997 e diventato art. 73, commi 4 e 5, dpr 917/1986):

- l'oggetto esclusivo o principale dell'ente (nella fattispecie una associazione sportiva dilettantistica) è determinato (se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata) in base all'atto costitutivo (o) allo statuto;

- in mancanza, l'oggetto esclusivo o principale è determinato in base all'attività effettivamente svolta.

Pertanto l'ente assume la qualifica di ente non commerciale se, in base a quanto disposto dall'atto costitutivo /

statuto o in base a quanto desunto dall'attività effettivamente svolta, l'attività commerciale non è esclusiva o principale. Se, con riferimento a un intero periodo di imposta, l'ente svolge in prevalenza attività commerciale, quantunque l'atto costitutivo / statuto preveda come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività non commerciale, lo stesso perde la qualifica di ente non commerciale, a partire dall'inizio del medesimo periodo di imposta. Dalla perdita della qualifica di ente non commerciale deriva la disapplicazione di tutte le agevolazioni di carattere tributario in ordine alla determinazione dell'imponibile ai fini delle imposte sul reddito e ai fini Iva, oltre che in ordine al trattamento fiscale e previdenziale dei compensi erogati ai collaboratori (sportivi e amministrativi).

Per valutare la prevalenza dell'attività commerciale, l'art. 149, dpr 917/1986 individua i seguenti parametri di riferimento:

- prevalenza delle immobilizzazioni destinate all'attività commerciale (rispetto a quelle destinate all'attività istituzionale);

- prevalenza dei ricavi derivanti dall'attività commerciale (rispetto a quelli derivanti dall'attività istituzionale);

- prevalenza dei redditi derivanti dall'attività commerciale (rispetto a quelli derivanti dall'attività istituzionale);

- prevalenza delle componenti negative derivanti dall'attività commerciale (rispetto a quelle derivanti dall'attività istituzionale).

I suindicati parametri, se accertati, non comportano automaticamente la perdita della qualifica di ente non commerciale, ma sono particolarmente significativi ai fini del giudizio complessivo (in concorso con altri elementi indiziari) sull'attività effettivamente esercitata.

Ulteriori circostanze di fatto che possono essere assunte come indizi di presunta prevalenza dell'attività commerciale possono essere, a titolo meramente esemplificativo, le seguenti:

- assenza di effettiva partecipazione dei soci alla vita associativa (costoro acquistano solo formalmente la qualifica di socio, versando una quota associativa, ma di fatto non partecipano alla vita associativa);

- natura di taluni servizi erogati agli associati (per esempio i servizi legati al benessere personale della persona, come i servizi estetici offerti da molte associazioni sportive dilettantistiche, del tutto estranei alla pratica sportiva dilettantistica);

- adozione di strategie e applicazione di prezzi tipici di un ente commerciale (abbonamenti periodici, sconti e promozioni ecc.);

- violazione del divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili (il responsabile legale che percepisce rilevanti compensi in qualità di istruttore).

22

## Addizionale regionale Irpef

In seguito all'aumento dell'aliquota di base dell'addizionale regionale Irpef, dallo 0,9 all'1,23%, introdotta dal decreto Salva-Italia (di 201/2011), quali sono gli effetti relativamente ai compensi erogati da una associazione sportiva dilettantistica ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lett. m del dpr 917/1986 (Tuir)?

R.T.

### Risponde Maurizio Mottola

L'articolo 28 del dl 6 dicembre 2011 n. 201 (decreto «Sal-